

ROMA



Protocollo RC n. 33383/2020

Deliberazione n. 216

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 107

Seduta Pubblica del 30 dicembre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di mercoledì 30 del mese di dicembre, alle ore 13,04 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,32 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Allegretti Roberto, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

(A questo punto risulta presente anche l'on.le Sindaca).

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

Proposta (Dec. G.C. n. 178 del 18 dicembre 2020)

**Istituzione del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

Premesso che

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, costituita da un solo articolo, al comma 816, dispone che i comuni, le province e le città metropolitane istituiscano, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ai sensi del citato comma 816, il suddetto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

il comma 818 della L. n. 160 del 2019 stabilisce che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992;

ai sensi del comma 819, lettere a) e b), della L. n. 160 del 2019, presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

il successivo comma 820 della L. n. 160 del 2019 stabilisce espressamente che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del citato comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

il comma 823 della L. n. 160 del 2019 definisce quali soggetti passivi del canone: il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

il comma 821 della L. n. 160 del 2019, demanda alla potestà regolamentare degli enti di cui dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina del canone, stabilendo, altresì, che nel regolamento, da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, devono essere indicati, tra l'altro, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della medesima legge; la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente; la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Premesso, inoltre che

il comma 824 della L. n. 160 del 2019 detta i criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819 della medesima legge;

i commi 826 e 827 della L. n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard, annua e giornaliera da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, in relazione alla classificazione dei comuni;

per i comuni con oltre 500.000 abitanti, qual è Roma Capitale, la tariffa standard annua è fissata in Euro 70,00; mentre quella giornaliera in Euro 2,00;

con riguardo alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la L. n. 160 del 2019, al comma 831, detta una specifica disciplina in base alla quale: il soggetto passivo del canone è il titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, con diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori in proporzione alle relative utenze; il canone dovuto è calcolato sulla base di una tariffa forfetaria moltiplicata il numero complessivo delle utenze servite, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di Euro 800,00;

il comma 817 della L. n. 160 del 2019 prevede espressamente la potestà dell'Ente di disciplinare il canone, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

il comma 847 della L. n. 160 del 2019 dispone, dall'1 gennaio 2021, l'abrogazione dei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 oltre a quella di ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme.

Considerato che

il nuovo canone non attua un semplice accorpamento dei prelievi soppressi, ma realizza anche una modifica dei presupposti e delle fattispecie assoggettabili che comporta una revisione di tutte le tariffe e quindi dei software finora utilizzati;

la grave crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19 sta determinando ingenti perdite di fatturato nel settore del commercio e delle attività produttive;

in coerenza con gli indirizzi e le azioni poste in essere dell'Amministrazione Capitolina, tesi a mitigare gli effetti negativi della suddetta emergenza e a sostenere i settori delle attività economiche maggiormente colpiti, si ritiene opportuno che nella determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2021, venga mantenuta una invarianza del prelievo rispetto a quello conseguito dai canoni soppressi.

Preso atto che in data 11 dicembre 2020 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli";

che in data 11 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

che in data 14 dicembre 2020 il Direttore della Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi”;

che in data 14 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: F. Paciello;

che in data 16 dicembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina in oggetto. La nuova regolamentazione dovrà garantire la parità di gettito rispetto alla precedente a tutela degli equilibri finanziari e contabili del bilancio di Roma capitale.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti IX e I, nelle rispettive sedute del 23 e 28 dicembre 2020, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili del Servizio, Claudio Saccotelli e Pasquale Libero Pelusi, e quello di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria, Stefano Pizzato, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine all'emendamento approvato.

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, denominata "Statuto del contribuente";
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
- il Regolamento generale delle Entrate di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020;

per quanto esposto in narrativa,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

- di istituire, a decorrere dall'1 gennaio 2021, il canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi dei commi da 816 a 836, della medesima legge. La disciplina del predetto canone sarà contenuta in apposito separato atto regolamentare e, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, continuerà ad applicarsi la disciplina regolamentare vigente;
- di stabilire che, ai fini della determinazione del suddetto canone, da applicare per l'anno 2021, le tariffe siano modulate così da mantenere l'invarianza del prelievo rispetto a quello conseguito dai canoni soppressi;
- di stabilire che per l'anno 2021 termini di pagamento del canone siano comunque fissati in data posteriore al 31 marzo 2021.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, all'unanimità, con 25 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 216.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 25 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO  
A. TRAMONTANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 gennaio 2021.

Lì, 12 gennaio 2021

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**

F.to: P. Ciutti